Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 1° aprile 1927 · ANNO V — **Numero 76**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **678.**

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 374.

Approvazione del regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge del 26 luglio 1917, n. 1513, convertito nella legge 7 giugno 1923, n. 1310, sugli alloggiamenti militari;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 775, convertito con la legge 21 marzo 1926, n. 597, sulle somministrazioni degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 154. — FERRETTI.

Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni.

Dell'alloggiamento in generale.

Art. 1.

Gli alloggiamenti che i Comuni, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, debbono somministrare alle truppe di passaggio od in precaria residenza, comprendono di regola:

le camere mobiliate per gli ufficiali e marescialli;

i locali per la pernottazione degli uomini di truppa, forniti all'occorrenza di paglia, lume e fuoco, i locali per gli uffici, i magazzini, le infermerie per gli uomini e per i cavalli, le prigioni, le scuderie ed i corpi di guardia.

Art. 2.

I termini truppa, militare, ufficiale, sottufficiale e simili, di cui si serve il presente regolamento, comprendono i personali addetti al R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla R. Guardia di finanza ed alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Limiti al diritto di alloggio.

Art. 3.

In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi manovre, manovre di campagna ed esercitazioni di tiro di qualsiasi natura, l'obbligo della somministrazione degli alloggiamenti da parte dei Comuni si limita al primo reparto o corpo che giunge, della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria, due batterie di artiglieria, se trattisi di Comuni con popolazione urbana che non superi i tremila abitanti; rispettivamente del reggimento di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, se di Comuni la cui popolazione non superi gli ottomila abitanti; di una brigata delle varie armi se trattisi di città la cui popolazione non superi i trentamila abitanti; di una divisione se di centro che non superi i centomila abitanti. Nessuna limitazione esiste per i capoluoghi di maggiore popolazione, salvo quella della interruzione, comune a tutti i centri.

Si intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggiamenti, quando fra la partenza della truppa prima arrivata in un Comune e l'arrivo della nuova truppa sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

Art. 4.

La legge fa obbligo ai Comuni di somministrare gli alloggiamenti completi, ai corpi, reparti di corpo, ufficiali ed assimilati che si trovino precariamente fuori della propria residenza per ragioni di servizio ed in località ove non siano caserme o locali demaniali adatti per alloggiarli o questi siano insufficienti. Tale obbligo però non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, poichè trascorso tale termine, ed anche prima, se la maggior durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento della truppa e cessa allora anche per gli ufficiali il diritto ad esigere l'alloggio dai Comuni.

Art. 5.

La limitazione di tre mesi, di cui all'articolo precedente, non sussiste nelle eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggiamento è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del comune.

Art. 6.

Nessuna somministrazione di alloggiamenti deve essere richiesta ai Comuni, quando le truppe, di passaggio od in precaria residenza, possano accasermare in adatti locali demaniali, e similmente quando — in conformità degli ordini insindacabili dell'autorità militare — siano attendate.

Art. 7.

Nel caso che nelle predette posizioni di accasermamento o di attendamento si trovi solo una parte della forza dislocata in un Comune, l'amministrazione militare conserva il diritto di richiedere al Comune la somministrazione di alloggiamento per la rimanente o per i soli ufficiali che, secondo gli ordini insindacabili del comandante del corpo, non siano attendati od accasermati con la truppa.

Art. 8.

Se eccezionalmente l'autorità militare richieda anche per le truppe alloggiate in locali demaniali od attendate, paglia, legna o lume, la provvista di tali generi, che il Comune è tenuto a somministrare, viene rimborsata al Comune stesso, in base alle mercuriali correnti sul luogo della somministrazione.

Art. 9.

L'amministrazione militare anzichè valersi delle disposizioni a tariffe sugli alloggiamenti militari addiverrà alla stipulazione a libera contrattazione di speciali convenzioni per il ricovero delle truppe e degli ufficiali in quei Comuni ove le truppe deb

bono annualmente recarsi per essere specialmente adatti e prescelti per esercitazioni di tiro, sedi di corsi o di scuole militari di qualsiasi specie.

Art. 10.

Ogni qual volta militari e funzionari isolati ma purchè addetti alle truppe, siano inviati, per ragioni di servizio, fuori della propria residenza ed incontrino difficoltà a trovare anche per proprio conto gli alloggi mobiliati, i Comuni sono obbligati a procurarli loro, a richiesta scritta della competente autorità militare territoriale mediante equa pigione da pagarsi da ciascun interessato.

Il corrispettivo viene stabilito a mediazione di chi sia delegato dal Comune, con il concorso del comandante del corpo o reparto cui appartengono, o sono addetti, i militari e funzionari, ed, in mancanza, di un delegato del Comando del presidio locale o viciniore.

In caso di mancato accordo dei predetti delegati ad essi si aggiungerà un terzo delegato dell'autorità politica, designato dal Prefetto della provincia.

Art. 11.

Qualora i proprietari o possessori delle case e gli albergatori non forniscano volontariamente gli alloggi agli ufficiali ed assimilati o non diano anzi ad essi la preferenza in confronto agli stranieri ed ai privati cittadini non incaricati di pubblico servizio, il corpo o distaccamento può venir dal comando del corpo d'armata o di divisione, di concerto col Prefetto della provincia, dichiarato in accantonamento, ed allora gli alloggi debbono essere somministrati con le norme stabilite per tale posizione, cioè direttamente dal Comune o secondo il turno di ruolo dei cittadini obbligati alla somministrazione degli alloggi militari indicato all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 12.

Agli ufficiali ed assimilati i quali, per qualsiasi motivo, non abbiano usufruito dell'alloggio loro spettante, sarà pagato a carico del bilancio dello Stato, a titolo di esclusivo indennizzo, il compenso stesso che sarebbe spettato al Comune se avesse fornito l'alloggio.

Rimane, però, salvo ed impregiudicato il diritto dell'amministrazione militare a procedere verso i responsabili dell'omissione, del rifiuto, o dell'inadempimento del precetto d'alloggio, nei modi e termini di cui all'art. 8 delle disposizioni convertite nella legge 7 giugno 1923, n. 1310.

Art. 13.

Il diritto ad esigere l'alloggio dal Comune non è cumulabile col godimento delle indennità di missione o di trasferta, nelle quali, a giudizio esclusivo dell'amministrazione militare, sia compreso in tutto od in parte il rimborso delle spese di pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, come si verifica per gli ufficiali comandati alle manovre coi quadri.

Tuttavia gli ufficiali e funzionari potranno, se incaricati di un servizio di indole militare, all'occorrenza, valersi del disposto dell'art. 10 del presente regolamento per ottenere, sia pure a proprie spese, l'alloggio ad equa pigione.

Modalità delle somministrazioni.

Art. 14.

La legge fa obbligo alle autorità comunali di soddisfare le richieste di alloggiamenti militari o con mezzi propri o con precetti personali diretti agli abitanti in grado di effettuare le somministrazioni.

Art. 15.

Quei Comuni, specialmente dei grandi centri, che non ritengano di impiantare i ruoli dei cittadini obbligati alle somministrazioni di alloggiamenti militari, dovranno impegnarsi, con deliberazione dell'autorità municipale, approvata dalla competente autorità provinciale, a provvedere gli alloggi con mezzi propri, quali, ad esempio, gli alberghi, i magazzini, i locali scolastici, ed eccezionalmente anche le chiese, escluse però le cattedrali, le parrocchiali e quelle dichiarate monumenti nazionali.

Inoltre, in conformità dell'art.10 della legge n. 1310, i Comuni che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall' amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere agli alloggi per gli ufficiali.

Art. 16.

Le amministrazioni comunali che per difetto di locali propri o per non gravare sui bilanci intendano avvalersi per gli alloggiamenti militari delle prestazioni dirette dalla generalità dei cittadini, debbono impiantare appositi ruoli degli abitanti in grado di ospitare a turno gli ufficiali, la truppa, e di dar ricovero ai quadrupedi.

Art. 17.

L'obbligo della prestazione dell'alloggiamento in natura è inerente al possesso di case e rispettivamente a quello degli altri locali da fornirsi. A tale prestazione gli esercenti di alberghi e di locande sono tenuti limitatamente però ad un numero di alloggi e di scuderie non superiori ad un terzo di quelli disponibili nell'esercizio.

Art. 18.

I cittadini debbono essere inscritti nei ruoli in ordine decrescente dei mezzi di cui ciascuno dispone, tenendo presenti il carico d'imposta fabbricati e, in mancanza, di quella di ricchezza mobile, nonchè di quella complementare sul reddito. Il ruolo dovrà quindi essere iniziato con i maggiori censiti.

Art. 19.

Saranno inscritti nei ruoli tutti coloro che per qualsiasi titolo posseggano, detengano od occupino, in tutto od in parte, immobili purchè abbiano la possibilità di alloggiare truppe.

Art. 20.

Ogni inscritto deve fornire l'alloggio nella misura di cui può disporre senza essere tenuto a cedere beninteso i locali strettamente necessari ai componenti la propria famiglia e per l'esercizio della propria professione o industria.

Art. 21.

Il ruolo viene verificato per intero nel mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta municipale o dal Podestà e quindi depositato per 15 giorni consecutivi nella segreteria del Comune a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio. Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente, sono inoltre notificate agli interessati.

Art. 22.

Contro le risultanze del ruolo gli interessati possono ricorrere al Prefetto. I ricorsi dovranno essere presentati all'ufficio comunale entro 15 giorni dall'ultimo della pubblicazione del ruolo.

Art. 23.

Il ruolo con gli allegati ed i ricorsi con le relative deduzioni della Giunta municipale, o del Podestà, saranno trasmessi subito al Prefetto della provincia il quale, previe le opportune ulteriori verifiche, provvede definitivamente sui ricorsi stessi, rettifica ed approva il ruolo che diventa esecutivo col 1° aprile in sostituzione di quello dell'anno precedente.

Art. 24.

Nel ruolo sarà, possibilmente, anche specificata la qualità dell'alloggiamento cui l'obbligato è tenuto, secondo lo stabile di cui dispone, specificando, quindi, se competa per ufficiali generali o superiori, se per inferiori, se per sottufficiali od uomini di truppa e se infine per ricovero di quadrupedi e veicoli.

Art. 25.

I Comuni operano quindi sul ruolo stesso la distribuzione degli alloggi, seguendo il numero d'ordine in cui sono inscritti i cittadini, in modo da non fare eseguire possibilmente nell'anno una seconda prestazione agli obbligati, se non quando il ruolo stesso, che dovrà comunicarsi ad ogni richiesta dell'autorità militare, sia stato esaurito.

Art. 26.

Le seguenti località non potranno venir considerate come occupabili per alloggiamenti militari nella formazione dei ruoli degli obbligati:

a) edifizi destinati stabilmente o temporaneamente a soggiorno di Sua Maestà il Re e dei membri della Famiglia Reale, compresi i Principi del sangue;

b) similmente del Sommo Pontefice e dei membri del Sacro Collegio, dei cardinali, degli arcivescovi e vescovi dello Stato nelle rispettive diocesi:

c) edifizi, alloggi ed uffici delle legazioni e consolati delle potenze estere anche se accreditati presso la S. Sede Apostolica;

d) tutti i locali indispensabili ed in uso pel servizio dello Stato e delle sue aziende e similmente delle Provincie e dei Comuni;

e) le località destinate al pubblico culto divino;

f) gli istituti per la cura degli ammalati e di beneficenza;

g) i conventi di monache e, nei monasteri di monaci, i locali di clausura.

Art. 27.

È consentito al somministratore dell'alloggio militare di collocare convenientemente ed a proprie spese gli ufficiali, la truppa od i cavalli assegnatigli in altre località, purchè nello stesso abitato, però senza pregiudizio degli obblighi eguali incombenti a chi subentra.

Art. 28.

Trattandosi di alloggi singoli in abitazioni private, il somministratore ha diritto, allo spirare di un mese, di chiedere lo sloggiamento in altro luogo del militare, sempre che nel numero posteriore di ruolo esista altro obbligato che disponga di locale idoneo.

Art. 29.

Ricevuto il preavviso di cui all'art. 4 delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1923 ed in difetto di esso, nei casi urgenti, all'arrivo delle truppe, gli agenti del Comune debbono senz'altro adoperarsi a soddisfare le richieste dell'autorità militare, ponendosi a disposizione dei forieri di alloggiamento, o chi ne disimpegni le funzioni, indicando ad essi i locali comunali o privati adatti per gli alloggiamenti secondo l'ordine del ruolo.

Art. 30.

L'opposizione del Comune alla regolare richiesta d'alloggio da parte della competente autorità militare (comando di corpo d'armata, di divisione, di reggimento od enti ad essi equiparati) non ha forza sospensiva e similmente il reclamo del privato contro la disposizione presa dall'autorità comunale in relazione alla scelta degli alloggi.

Art. 31.

Le decisioni sulle opposizioni ed i reclami dei Comuni e dei singoli cittadini, spettano ai Prefetti ed in ultima istanza al Ministero della guerra che, in caso di controversie di massima sulla interpretazione od applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari sugli alloggiamenti, si pronuncia, dopo sentito il Consiglio di Stato, con decisione motivata.

Art. 32.

Il militare, pur essendo munito della debita autorizzazione scritta del proprio comandante di corpo o di distaccamento, non deve rivolgere la richiesta per la somministrazione di alloggio direttamente al proprietario o possessore di di un edifizio o fondo, ma esclusivamente all'autorità municipale e, sussidiariamente, a quella politica del luogo.

Distaccamenti per costruzione di strade comunali obbligatorie.

Art. 33.

Le truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie devono essere alloggiate gratuitamente dai Comuni per tutta la durata del servizio.

Art. 34.

I corpi, reparti di corpo o militari isolati, comandati per il servizio di cui all'articolo precedente, non debbono al Comune alcun pagamento per le somministrazioni dell'alloggio, della paglia, del lume e della legna ricevute.

Carabinieri Reali.

Art. 35.

Gli ufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali, in marcia, a campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna e riuniti per esercitazioni di tiro al bersaglio, hanno diritto agli alloggiamenti da parte dei Comuni, al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi dell'esercito, colle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 36.

Gli alloggiamenti sono del pari dovuti ai Carabinieri Reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica si-

curezza nei Comuni dove non esista stazione dell'arma o questa sia molto lontana dalla frazione del Comune ove i Carabinieri compiono servizio.

Art. 37.

I Comuni sono altresì obbligati ad alloggiare quei carabinieri che, comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in località ove esista la caserma dell'arma, non possono trovar posto in essa per essere alloggiati.

Art. 38.

È invece a carico delle Provincie la provvista del casermaggio (sia pure col pagliericcio a terra e con la sola paglia) pei carabinieri comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in Comuni ove esista la caserma e con qualche ripiego possano essere alloggiati in essa.

Dell'alloggio degli ufficiali in particolare.

Art. 39.

Gli ufficiali appartenenti alle categorie in congedo, ogni qualvolta vengano chiamati in servizio in una località diversa dal loro abituale domicilio, hanno diritto di ricevere dai Comuni l'alloggio al pari degli ufficiali in servizio attivo permanente, purchè si trovino in una delle posizioni in cui l'alloggio spetta a questi ultimi.

Art. 40.

Le camere per l'alloggio degli ufficiali saranno arredate nel modo seguente:

le camere da dormire avranno: un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un attaccapanni, un tavolino, un candeliere od una lampada, una catinella con brocca, due asciugamani, un vaso da notte;

le altre camere: tavoli, sedie, candeliere ed altri mobili, secondo i mezzi di chi le fornisce.

Art. 41.

Gli ufficiali, marescialli e funzionari, alloggiati dai Comuni, hanno diritto al lume, ed, a seconda dei climi e delle stagioni, anche al riscaldamento, ma debbono limitarne la richiesta allo stretto bisogno. Per le camere da letto, debbono di regola essere sufficienti due ore di luce giornaliera.

Art. 42.

Gli ufficiali non possono pretendere forniture diverse o maggiori di quelle sopraindicate.

Art. 43.

Quando, per comprovate difficoltà, i Comuni non possano provvedere completamente gli alloggi, gli ufficiali dovranno facilitarne il còmpito, accomodandosi alla meglio.

Quindi, in primo luogo, i subalterni potranno all'occorrenza essere sistemati in due o più per camera, a seconda dell'ampiezza degli ambienti, senza che per questo il compenso dovuto in base alla tariffa possa essere diminuito.

Art. 44.

Ai comandi retti da ufficiali generali saranno assegnate: una sala per la mensa degli ufficiali addettivi ed una cucina con i mobili, le stoviglie, gli utensili e la biancheria necessaria.

Art. 45.

Gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali addetti alla persona di un ufficiale generale saranno, tranne casi di assoluta impossibilità, alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'alloggio somministrato ai detti ufficiali sarà retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado.

Art. 46.

Gli attendenti degli ufficiali saranno di regola alloggiati con la truppa.

Art. 47.

Gli abitanti debbono somministrare il letto od i letti che possiedono e di cui possono disporre, ma non sono obbligati a cedere quelli che servono ai componenti la propria famiglia.

Art. 48.

Quando gli ufficiali debbano accantonare con la truppa, secondo gli ordini dei competenti comandi, la paglia occorrente deve essere fornita dai Comuni in ragione di kg. 9 a ciascun ufficiale.

Art. 49.

Agli ufficiali e funzionari in marcia, saranno somministrate le scuderie, secondo il numero effettivo dei loro cavalli, con la paglia da lettiera in ragione di kg. 3,200 al giorno per ogni cavallo, il lume e gli attrezzi di scuderia.

Art. 50.

Le competenze di alloggio stabilite per gli ufficiali, spettano anche alle persone non militari, addette ai comandi, corpi e reparti, secondo il grado militare cui sono parificate.

Dell'alloggiamento degli uomini di truppa e dei quadrupedi.

Art. 51.

Chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati è tenuto a fornire loro il lume ed il riscaldamento, secondo i climi e le stagioni, ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco.

Un letto non può servire che ad una sola persona.

Art. 52.

La paglia spettante ad ogni uomo alloggiato dovrà sempre essere fresca, del peso di kg. 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3, dopo 15 giorni. Per ragioni igieniche può essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.

Art. 53.

Nei luoghi, ove per natura la paglia non è abbastanza consistente per l'uso cui viene destinata, il Comune dovrà compensare il difetto con l'aumento del 30 per cento.

Art. 54.

La quantità di paglia da lettiera, assegnata per ciascun quadrupede di truppa, è, come per i cavalli degli ufficiali, di kg. 3,200 al giorno.

Art. 55.

La paglia usata ed il concime spettano a chi ha somministrato la paglia per la giacitura e la lettiera dei quadrupedi.

Art. 56.

Per cavalli, s'intendono tutti i quadrupedi da sella, da tiro e da soma, comunque adibiti al servizio militare, sieno essi requisiti o noleggiati.

Avvertenze particolari.

Art. 57.

Con determinazione del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze, intesi i Prefetti competenti, ed in caso di contestazione il Ministero dell'interno, viene approvato l'elenco dei Comuni delle valli montane, eccezionalmente esonerati dal fornire la paglia per gli alloggiamenti mi-

litari. Tali Comuni, in conformità delle proposte dei competenti comandi di corpo d'armata, dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 delle disposizioni di cui alla legge n. 1310.

Il relativo elenco viene pubblicato, con apposita circolare da inserirsi nel *Giornale Militare Ufficiale*, al pari delle modificazioni ed aggiunte che vi si dovessero apportare.

Art. 58.

Gli uffici militari da costituirsi precariamente sono arredati con tavoli, scrittoi, sedie, panche, ecc., somministrati dai Comuni, mediante il pagamento di un equo prezzo di nolo da stabilirsi, in caso di divergenza, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 59.

Non è dovuto alcun compenso per i cortili, le scale, i corridoi, i passaggi di qualsiasi natura, nè per i locali all'aperto, le strade e le piazze, dove, permettendolo la stagione, venissero tenuti uomini, quadrupedi, carri e materiali.

Art. 60.

Riguardo all'occupazione dei locali somministrati dai Comuni, si debbono osservare, per quanto le circostanze lo permettano, le norme indicate nel regolamento sui lavori di piccola manutenzione degli immobili militari concernenti la consegna e la resa dei fabbricati.

Dei conti e pagamenti.

Art. 61.

Agli effetti amministrativi, la somministrazione degli alloggiamenti, anche se effettuata a mezzo degli abitanti, è, in tutti i casi, considerata come fatta dal Comune che non è tenuto a corrispondere agli obbligati somme maggiori di quelle ad esso pagate dallo Stato, in conformità della tariffa di cui all'allegato *A*) del presente regolamento.

Art. 62.

Per la liquidazione dei crediti dei Comuni per gli alloggiamenti militari, i corpi, reparti di corpo e militari isolati terranno presenti le norme dell'art. 11 del R. decreto 20 luglio 1917, n. 1513, convertito con legge n. 1310 del 7 giugno 1923, e faranno uso di stampati conformi al modello allegato *B*) del presente regolamento.

Art. 63.

Entro 10 giorni dall'avvenuta riscossione, i Comuni sono obbligati a corrispondere l'importo dei compensi, stabiliti dalla tariffa di cui all'allegato *A*), a coloro che hanno fornito gli alloggiamenti.

Art. 64.

Agli effetti delle competenza degli alloggiamenti militari, deve tenersi presente l'elenco di cui all'allegato *C*), per la parificazione all'Esercito degli altri personali militari che hanno diritto alla somministrazione dell'alloggio e di quelli civili, dipendenti da qualsiasi amministrazione, addetti temporaneamente alle truppe.

Art. 65.

Il comandante della truppa, il militare o funzionario isolato pagherà la somma dovuta al Comune unicamente nelle mani del tesoriere o cassiere comunale, ritirandone la ricevuta dal bollettario con l'indicazione della somma pagata in cifre e lettere e firmata dal cassiere col proprio nome e cognome.

Detta ricevuta è esente da tassa di bollo e sarà allegata al titolo di spesa (parte 3ª del modello 345 *A*) sul quale, al posto della firma del cassiere, dovrà farsi la seguente dichiarazione: (vedasi l'allegato bolletta n. .... in data........).

I titoli di spesa predetti dovranno essere sempre vistati dal Podestà del Comune che fornì gli alloggi o da chi per esso.

Art. 66.

Al Comune sarà rilasciata la parte seconda del mod. 345 *A*); sulla quale il comandante o il militare isolato apporrà una dichiarazione indicante la persona a cui fu fatto il pagamento.

Qualora non sia possibile eseguire le predette formalità, il pagamento verrà fatto mediante vaglia indirizzato al cassiere del Comune, invitandolo a trasmettere con sollecitudine la relativa ricevuta nelle forme avanti indicate.

Art. 67.

In conformità delle Istruzioni amministrative per le truppe in campagna, quando avvenga che nei luoghi di radunata sia disposto che le truppe abbiano a ricevere l'alloggio e le altre somministrazioni presso gli abitanti, per conto dei Comuni, con diritto a retribuzione, i comandi dei singoli reparti, al termine del mese, si limitano a rilasciare dei semplici buoni, nei quali debbono essere indicate le giornate ed il numero dei posti di alloggio, la specie e la quantità dei generi ricevuti.

Tali buoni possono essere anche manoscritti, ma sempre in duplice copia, una delle quali da rilasciarsi all'ente od al privato che fornì l'alloggio o la somministrazione, e l'altra da inviarsi alla direzione di commissariato militare della circoscrizione per la liquidazione ed il pagamento.

Art. 68.

È abrogata l'Istruzione sulle somministrazioni dei Comuni alle truppe, richiamata fra l'altro all'art. 5 delle disposizioni convertite in legge il 7 giugno 1923, n. 1310.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO **A.**

Tariffa dei compensi per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

Gradi e qualità	Alloggio spettante	Compensi giornalieri *Lire*
Ufficiali:		
Ufficiali generali (1)............	Due camere	10.00
Ufficiali superiori compresi i primi capitani..................	Una camera.........	6.00
Capitani......................	» »	4.00
Ufficiali subalterni.............	» »	4.00
Truppa:		
Marescialli.....................	Due per camera	2.00
Sottufficiali, per ogni individuo	Con letto e lume....	0.40
Caporale e soldati, per ogni individuo	» »	0.24
Per ogni individuo di truppa (sottufficiale, caporale e soldato)	In locale vuoto senza altra fornitura....	0.08
Quadrupedi:		
Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo............	In scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla	0.40
	In locali vuoti senza altra fornitura	0.08
Locali uso ufficio, infermerie, magazzini, ecc., per ogni mq. di superficie........................		0.08

(1) Il compenso per i locali di cui all'art. 44 del regolamento è di L. 8 al giorno.

MOD. ALLEGATO **B.** Parte I. N. 345 **A** del Cat.

(1) ....

CONTO

del dovuto al comune di...................
per alloggi dati dal.......... *al* ....

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Giornate di presenza	Importare
Posti alloggio da generali............		
Id. da ufficiali superiori e primi capitani		
Id. da capitani		
Id. da ufficiali subalterni ..		
Id. da marescialli.........		
Posti per sottufficiali con letto e lume		
Id. per truppa con letto o paglia e lume		
Id. id. col solo locale		
Id. scuderia con lume.............		
Locali vuoti uso vario, al mq.		
Totale dovuto al Comune.... L.		

Si dichiara che l'importare del presente conto venne pagato al Comune di................................ come da sua ricevuta sulla parte 3ª di questo stampato.

A.......................... *li*..........................

IL (2)...

(1) Corpo od istituto militare o distaccamento.
(2) Grado e qualità di chi firma il conto.
(3) In tutte lettere.

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

MOD. ALLEGATO **B.** Parte II. N. 345 **A** del Cat.

(1) ....

CONTO

del dovuto al comune di ....
per alloggi dati dal .... *al* ....

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Giornate di presenza	Importare
Posti alloggio da generali		
Id. da ufficiali superiori e primi capitani...............		
Id. da capitani		
Id. da ufficiali subalterni....		
Id da marescialli		
Posti per sottufficiali con letto e lume..		
Id. per truppa con letto o paglia e lume		
Id. id. col solo locale........		
Id. scuderia con lume..............		
Locali vuoti uso vario, al mq.		
Totale dovuto al Comune.... L.		

Si rilascia al Comune di................................ con dichiarazione di avere pagato l'importare del presente conto, come da quietanza firmata dal Sig. .... sulla parte terza del presente stampato, nella somma di lire (3)............................

A.......................... *li*....................

IL (2)...

DIMOSTRAZIONE E CONTO DEGLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI

MOD. ALLEGATO **B.** Parte III. N. 345 **A** del Cat.

(1) ....

CONTO

del dovuto al comune di...................
per alloggi dati dal .... *al* ....

INDICAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Giornate di presenza	Importare
Posti alloggio da generali		
Id. da ufficiali superiori e primi capitani.......		
Id. da capitani		
Id. da ufficiali subalterni..		
Id. da marescialli		
Posti per sottufficiali con letto e lume		
Id. per truppa con letto o paglia o lume		
Id. id. col solo locale.......		
Id scuderia con lume............		
Locali vuoti uso vario, al mq.		
Totale dovuto al Comune.... L.		

A...................... *li*..........................

IL (2)...

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto dal Sig. .... la somma di lire (3)........................ in pagamento degli alloggi somministrati dal Comune al (1).............................

A........................ *li*.....................

Vº: IL PODESTÀ IL CASSIERE

(Bollo del Comune)

DIMOSTRAZIONE *delle giornate di presenza degli ufficiali.*

Grado.	COGNOME E NOME	Giornate di presenza	Posti di scuderia pei cavalli degli ufficiali	*Variazioni*

ALLEGATO C.

Tabella di parificazione dei personali militari e civili delle Amministrazioni dello Stato ai gradi degli ufficiali del Regio esercito.

Numero d'ordine	Ufficiali del R. Esercito	Funzionari civili	Giustizia militare Magistratura	R. Marina	R. Guardia di Finanza	R. Aeronautica	Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale	Grado cui sono parificati agli effetti degli alloggiamenti	Alloggio spettante
1	Maresciallo d'Italia. . .	—	—	Grande Ammiraglio					
2	Generali d'Armata . . .	—	—	—					
3	Generali di Corpo d'armata	—	Regio avvocato generale militare		Generale di Corpo d'armata, Comandante generale				
4	Generali di Divisione e generale medico capo Tenente generale commissario	Direttori generali	Regi sostituti avvocati generali militari	Vice ammiraglio	Generale di Divisione, Comandante in 2ª	Generale di Divisione	Luogotenente generale	Ufficiali generali	Due camere
5	Generali di brigata . . . Generali medici e generali commissari	Ispettori generali	Regi avvocati militari	Contro ammiraglio	Generale di brigata Comandante di gruppo di legioni	Generale di brigata	Console generale		
6	Colonnelli	Direttori capi divisione Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica Geodeta capo Ispettori superiori	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe	Capitano di vascello	Colonnello	Colonnello	Console		
7	Tenenti colonnelli. . . .	Capi sezione Specialisti tecnici capi	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe Cancelliere capo presso il Tribunale supremo di guerra e marina	Capitano di fregata	Tenente colonnello	Tenente colonnello	—	Ufficiali superiori	Una camera
8	Maggiori e primi capitani	Consiglieri Ingegneri geografi principali Topografi capi Capi disegnatori tecnici principali	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe Cancelliere capo di Tribunale militare	Capitano di corvetta	Maggiore	Maggiore	Seniore		
9	Capitani	Primi segretari Ingegneri geografi Specialisti tecnici Ingegneri elettricisti e professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe Primi topografi Capi disegnatori tecnici Archivista capo	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe Cancellieri di 1ª classe	Tenente di vascello	Capitano	Capitano	Centurione	Ufficiali inferiori	Una camera
10	Tenenti	Segretari Ingegnere geografo aggiunto Ingegneri elettricisti, o professori di fisica e dottori in chimica di 2ª classe Topografi Disegnatori tecnici Primo Archivista	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe Cancellieri di 2ª classe	Sottotenente di vascello	Tenente	Tenente	Capo Manipolo		
11	Sottotenenti. . . . . . . Maestri direttori di banda e maestri d'arme	Vice segretari Topografi aggiunti Disegnatori tecnici aggiunti Archivista	Cancellieri di 3ª classe	Guardiamarina	Sottotenente	Sottotenente			
12	Marescialli	Applicato							
13	Sottufficiali	Operaio permanente Operaio temporaneo (Istituto geografico militare)							

Numero di pubblicazione 679.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 384.

Estensione del sindacato della Corte dei conti alle operazioni della fabbricazione dei titoli del Prestito del Littorio che saranno affidate allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575;
Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 412;
Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 648;
Ritenuto che alla fabbricazione dei titoli da emettersi in dipendenza del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, convertito in legge 23 dicembre 1926, n. 2235, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale consolidato 5 per cento, provvede l'Officina governativa delle carte valori, ma che è necessario affidare alcune delle operazioni concernenti la fabbricazione stessa allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione dei titoli al portatore rappresentativi dei debiti dello Stato di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, ed all'art. 1 del R. decreto 7 marzo 1926, n. 412, è esteso a quelle operazioni relative alla fabbricazione delle cartelle al portatore del debito consolidato 5 per cento creato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, che saranno affidate allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Con ordinanze della Presidenza della Corte dei conti saranno stabilite le norme per l'esercizio del sindacato di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 164. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 680.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 385.

Norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di conferire alle Camere di commercio, limitatamente all'anno 1927, speciali facoltà per l'applicazione dell'imposta camerale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della imposta camerale per l'anno 1927, le Camere di commercio e industria comprenderanno nei ruoli dell'imposta camerale i redditi derivanti da aziende agrarie, nei limiti consentiti dall'art. 52 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, anche se siano eventualmente esonerati dai regolamenti speciali delle singole Camere, con esclusione tuttavia dei redditi contemplati dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Analogamente le Camere comprenderanno negli stessi ruoli, procedendo, ove occorra, ad accertamenti diretti, i redditi provenienti da attività commerciali e industriali, tassabili in forza del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, eventualmente esonerati dagli attuali regolamenti speciali delle singole Camere od esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali.

Oltre ai redditi sopra indicati le Camere di commercio e industria comprenderanno nei ruoli dell'imposta camerale per gli anni 1926-27, anche i redditi provenienti da attività commerciali ed industriali tassabili in forza degli attuali regolamenti speciali delle singole Camere.

Le norme contenute in detti regolamenti per l'accertamento e l'applicazione dell'imposta camerale continueranno a rimanere in vigore fino al 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 165. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 681.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 386.

Disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità, con forni a regime continuo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 23 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il lavoro per la produzione del pane nei panifici con forni

a regime continuo, in rapporto alle specifiche esigenze di tali panifici ed alle finalità della suindicata legge 22 marzo 1908, n. 105;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione il Ministro per l'economia nazionale può con proprio decreto autorizzare gli esercenti di panifici di notevole potenzialità, tecnicamente organizzati per la lavorazione meccanica, che abbiano forni a regime continuo e che rispondano alle necessarie condizioni igieniche, a lavorare ed a far lavorare in ore notturne in detti panifici per la produzione del pane, prescrivendo le condizioni e le cautele opportune.

Nei panifici per i quali sia stata concessa l'autorizzazione, i turni di lavoro debbono essere disposti in modo che le squadre di operai vengano addette al lavoro notturno alternativamente.

Per l'emanazione del decreto Ministeriale di autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 28 giugno 1908, n. 432.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 166. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 682.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1927, n. 387.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 aprile 1911, n. 330, che approva il testo unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali, modificato col R. decreto-legge 11 maggio 1924, numero 807;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni alle norme riguardanti la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Nostro decreto del 9 aprile 1911, n. 330, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 807, è sostituito il seguente:

« Il Collegio dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue:

a) tre delegati, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per l'economia nazionale fra persone non appartenenti alle rispettive Amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola o commerciale;

b) sei delegati effettivi e sei supplenti, scelti dal Ministro per l'economia nazionale, d'accordo col Ministro per le finanze, fra le persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al Ministro per l'economia nazionale, in numero di dodici per ciascuna branca, rispettivamente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

c) il direttore generale delle dogane e imposte indirette;

d) il direttore generale del commercio e della politica economica, presso il Ministero dell'economia nazionale;

e) l'ispettore generale capo del servizio trattati e legislazione doganale presso la Direzione generale del commercio e della politica economica.

« Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei laboratori chimici delle dogane o un chimico capo da esso incaricato.

« I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio quando siano chiamati per sostituire nei casi di assenza i delegati di cui al precedente comma *b*).

« L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto dal capo della sezione amministrativa aggregata all'Ufficio tecnico centrale delle dogane ».

Art. 2.

Nell'art. 7 del predetto testo unico alle parole « designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio » sono sostituite queste altre « di cui al comma *b*) del precedente art. 5 ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 173. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 683.

REGIO DECRETO 10 marzo 1927, n. 381.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale sindacale fascista tra i funzionari di banca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 21 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale bancaria fascista chiede il riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale sindacale fascista tra funzionari di banca, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale sindacale fascista tra funzionari di banca, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista; e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa la approvazione della nomina dei dirigenti la detta Associazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 161. — FERRETTI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fascista tra i funzionari di banca.

A) *Denominazione - Sedi - Scopi.*

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale sindacale fascista tra funzionari di banca ».

Essa ha sede principale in Roma.

Ha carattere nazionale ed opera, sotto il simbolo del Littorio, in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione aderisce (art. 34 R. decreto 1130) alla Confederazione generale bancaria fascista, dalla quale dipende a sensi dell'art. 14 del predetto decreto. I rapporti di dipendenza e di unione con le altre Associazioni collaterali o gerarchiche verranno in seguito deliberati dal Consiglio.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) lo studio e la soluzione dei problemi relativi ai rapporti collettivi di lavoro degli associati in conformità delle disposizioni legislative vigenti, e col proposito di una proficua collaborazione;

b) lo studio e la soluzione dei problemi assistenziali e di elevazione morale e nazionale degli associati.

Art. 4.

Tutte le aggiunte o modificazioni che gli organi competenti dell'Associazione intendessero apportare al presente statuto od al regolamento dovranno, prima di acquistare carattere esecutivo, avere ottenuto l'approvazione della competente autorità.

B) *Dei soci.*

Art. 5.

Possono appartenere alla Associazione, e, nella loro qualità di soci, partecipare all'attività dell'Associazione stessa a norma del presente statuto, i funzionari delle direzioni centrali e delle filiali degli Istituti di credito, Banche e banchieri ammessi ad operare in Italia, i quali abbiano i requisiti prescritti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dall'articolo 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e dal regolamento della presente Associazione.

Art. 6.

Non possono partecipare all'Associazione i minori di anni 18, e coloro che non risultano di ineccepibili sentimenti morali e politici dal punto di vista nazionale.

Gli stranieri che risiedono in Italia da almeno 10 anni possono appartenere all'Associazione, ma non rivestire in essa cariche e funzioni direttive.

Art. 7.

Per divenire soci occorre rivolgere domanda scritta alla presidenza che chiamerà a decidere su di essa il Consiglio dell'Associazione.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, che devono essere inviate con lettera raccomandata alla presidenza entro il 30 settembre di ciascun anno;

b) per radiazione (la cui motivazione sarà comunicata all'interessato soltanto su sua richiesta), deliberata dal Consiglio direttivo con diritto, da parte dell'interessato, di appello alla prima assemblea;

c) per cessazione del rapporto d'impiego;

d) per perdita degli altri requisiti in base ai quali avvenne l'ammissione.

Art. 9.

Agli effetti di quanto è stabilito dal precedente articolo ciascun socio è tenuto a dare sollecita notizia alla presidenza dell'Associazione dei mutamenti che avvengono nelle proprie condizioni.

C) *Contributi.*

Art. 10.

Il contributo annuo obbligatorio degli associati o rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio entro il limite stabilito dalla legge, corrispondente, come massimo, alla retribuzione di una giornata di lavoro, e secondo le modalità fissate dal regolamento ad essa legge relativo.

Il contributo suppletivo a carico dei soci potrà essere deliberato soltanto dall'assemblea degli stessi soci, su proposta del Consiglio direttivo, e non potrà superare l'ammontare del contributo obbligatorio.

D) *Organi dell'Associazione.*

Art. 11.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il Comitato esecutivo.

E) *Dell'assemblea.*

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai soci. Questi possono farsi ad essa rappresentare da altro socio munendolo di lettera che gli conferisca piena facoltà di rappresentanza. A questo effetto però nessuno può rappresentare più di dieci soci.

Nell'assemblea ogni socio (presente o rappresentato) ha diritto ad un voto.

Art. 13.

L'assemblea:

a) procede alla nomina dei consiglieri ed a quella di un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri;

b) delibera su eventuali proposte di modificazioni allo statuto sociale;

c) delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre di ogni anno, e sulla relazione presentata dal Consiglio e dal Collegio dei revisori;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dagli organi dirigenti dell'Associazione, competenti per statuto, o per delega, ad indire l'assemblea.

Art. 14.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci.

L'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum, che si svolgerà secondo le norme da stabilirsi a mezzo di regolamento.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto di cui all'art. 12.

In ogni caso l'assemblea sarà convocata, o chiamata a decidere, a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno 20 giorni prima dell'adunanza o della chiusura del referendum.

Le deliberazioni per referendum non saranno valide se vi si oppongono, nei modi indicati dal regolamento, tanti soci corrispondenti alla terza parte degli associati.

Art. 15.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vi partecipi, fra presenti e rappresentati, o partecipanti al referendum, almeno un terzo degli inscritti.

F) *Del Consiglio direttivo.*

Art. 16.

L'Associazione è retta da un Consiglio composto da 15 a 25 membri nominati dall'assemblea nel mese di febbraio di ogni biennio; questi entrano in carica col 1° marzo dell'anno stesso.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Allorquando per una ragione qualsiasi il numero dei consiglieri in carica risulti inferiore a 25, ma non a 15 — perchè in tal caso dovrà essere convocata l'assemblea generale per le nuove elezioni — i consiglieri uniti ai revisori dei conti potranno, con deliberazione a maggioranza assoluta, completarsi fino al numero di 25 membri. I consiglieri così eletti per cooptazione, resteranno in carica fino alla prima assemblea generale.

Il primo Consiglio, in qualunque epoca venga nominato, durerà in carica fino al 1° marzo del secondo anno successivo a quello della sua elezione.

Art. 17.

Il Consiglio:

a) nomina nel suo seno il presidente, il vice presidente, un economo cassiere ed i membri elettivi del Comitato esecutivo;

b) nomina il segretario che può essere scelto fra persone non facenti parte dell'Associazione. Il segretario non ha voto;

c) delibera circa l'ammissione dei nuovi soci e sulle domande di dimissione dei soci. Esercita il potere disciplinare su di essi, con facoltà di radiare i non meritevoli per condotta morale e politica, salvo, naturalmente, il diritto di ricorso alla Confederazione nazionale bancaria, e, in ultima analisi, al Ministero delle corporazioni;

d) amministra in genere l'Associazione, uniformandosi alle disposizioni di legge e di regolamento;

e) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 10;

f) indice l'assemblea dei soci, anche a mezzo di referendum, come è indicato al precedente art. 14;

g) compila la situazione finanziaria da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci con opportuna relazione;

h) esamina o interviene in tutte le questioni sindacali riguardanti gli associati e i rappresentanti;

i) designa i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Corpi od Enti nei quali per disposizione di legge, di regolamento o per richiesta delle autorità dello Stato o degli altri Enti pubblici, sia richiesta tale rappresentanza.

Art. 18.

Il Consiglio può con provvedimento generale, o caso per caso, occorrendo con prefissione di termine, delegare al Comitato esecutivo dell'Associazione tutte o parte delle facoltà che gli spettano a senso del precedente art. 17, escluse, naturalmente, quelle di cui alle lettere a) e b).

Art. 19.

Le sedute del Consiglio sono convocate dal presidente, e, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, ogni qualvolta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno la metà dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, computato nel numero dei consiglieri anche il presidente; in seconda convocazione le adunanze del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio potrà essere interpellato dal presidente su questioni di sua competenza anche a mezzo di referendum.

Art. 20.

Il presidente, o, in caso di sua mancanza il vice presidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

G) *Del Comitato esecutivo.*

Art. 21.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri membri nominati dal Consiglio nel proprio seno, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo:

a) esplica tutte quelle mansioni che dal Consiglio stesso gli vengono demandate volta per volta a termini del precedente art. 18;

b) delibera in caso di urgenza su qualsiasi materia che non sia naturalmente di competenza dell'assemblea, sottoponendo in seguito le decisioni prese alla ratifica del Consiglio;

c) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione e compila la situazione finanziaria da sottoporre al Consiglio;

d) nomina, secondo le occorrenze, il personale di cui ha bisogno l'Associazione, determinandone i relativi poteri ed emolumenti;

e) provvede per l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 23.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente, e, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Associazione.

Le sue riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il partito per il quale vota il presidente.

H) *Disposizioni varie e transitorie.*

Art. 24.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di apportare alle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento relativo ogni variante che si renda necessaria od opportuna per ottenere, dalle competenti autorità, il riconoscimento dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e regolamento e per coordinare le norme di cui sopra a quelle corrispondenti dell'Associazione sindacale di grado superiore.

Art. 25.

Nel caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, salve le funzioni e le attribuzioni del liquidatore previste dall'art. 20 del R. decreto 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Associazione viene assorbita dalla organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentati, e fino al raggiungimento di quella nuova forma di rappresentanza a cui gli eventi conducessero.

Art. 26.

Il regolamento da emanarsi richiamato dal presente statuto e che conterrà anche le norme per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione dovrà essere approvato dal Ministero delle corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 31 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.35	Oro	420.44
Svizzera	418.68	Belgrado	38.50
Londra	105.873	Budapest (pengo)	3.82
Olanda	8.72	Albania (Franco oro)	421 —
Spagna	393.32	Norvegia	5.70
Belgio	3.027	Svezia	5.89
Berlino (Marco oro)	5.1625	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.065	Danimarca	5.86
Praga	64.625	Rendita 3,50 %	62.85
Romania	14.70	Rendita 3,50 % (1902)	59
Russia (Cervonetz)	112.75	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21 —	Consolidato 5 %	77.475
Peso argentino carta	9.24	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.60
New York	21.79		
Dollaro Canadese	21.76		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 001.506 di L. 11,516.50, in data 10 febbraio 1926, con scadenza nell'esercizio 1927-1928, intestata al sig. Santarini Carlo fu Giovanni e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Lucca.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

p. *Il direttore generale:* CERESA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 6, dal 7 al 13 febbraio 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari delle Puglie	Castellana	B	—	1
Catanzaro (a)	Sambiase	B	1	—
Chieti	Fresagrandinaria	B	—	1
Cuneo	Magliano Alfieri	B	—	1
Id.	Racconigi	B	2	—
Id.	Roddi	B	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	Cerignola	O	1	—
Matera	Tricarico	B	1	—
Modena	Modena	B	1	1
Id.	Sassuolo	B	1	—
Pavia	Pavia	B	—	1
Potenza	Anzi	O	1	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Rieti	Montebuono	B	—	1
Roma	Albano Laziale	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Torino	Forno di Rivara	B	—	1
Id.	Leyni	B	—	1
Varese	Solbiate	B	—	1
Id.	Torba	B	—	1
Id.	Varese	B	1	—
Viterbo	Grotto S. Stefano	B	2	—
Id.	Montefiascone	B	2	1
			19	12
	Carbonchio sintomatico.			
Foggia	Pietramontecorvino	B	1	—
Matera	Genzano	B	—	2
Nuoro	Nuoro	B	—	2
Id.	Oliena	B	—	1
Parma	Borgotaro	B	1	—
Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	1
Potenza	Tolve	B	—	2
			2	8
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Asti	B	1	3
Id.	Cassine	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Castello d'Annone	B	—	1
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	5	—
Id.	Castellar Guidobono	B	—	1
Id.	Cellarengo	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Costigliolo d'Asti	B	2	1
Id.	Dusino	B	—	1
Id.	Giarole	B	4	—
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Moncucco	B	—	1
Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Montegrosso	B	—	1
Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Pontecurone	B	—	1
Id.	Robella	B	—	1
Id.	S. Damiano d'Asti	B	—	1
Id.	S. Salvatore	B	3	—
Id.	Tortona	B	1	1
Id.	Valfenera	B	—	1
Id.	Viale	B	1	1
Id.	Villanova d'Asti	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Tagliacozzo	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Ascoli Piceno	Porto S. Giorgio	B	1	—
Avellino	Avellino	B	—	1
Id.	S. Stefano	B	—	1
Id.	Solofra	B	1	—
Id.	Tavernola	B	—	1
Belluno	Belluno	B	16	1
Id.	Borca	B	1	—
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Fonzaso	B	4	—
Id.	Forno di Zoldo	B	3	—
Id.	Lentiai	B	2	—
Id.	Limana	B	16	1
Id.	Longarone	B	2	—
Id.	Pedavena	B	6	—
Id.	Ponte nelle Alpi	B	14	1
Id.	Puos d'Alpago	B	4	3
Id.	S. Gregorio	B	16	3
Id.	S. Giustina	B	7	8
Id.	Sedico	B	5	1
Id.	Sospirolo	B	2	1
Id.	Vodo	B	2	2
Id.	Zoldo Alto	B	4	—
Bergamo (a)	Azzano S. Paolo	B	4	3
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Carona	B	—	1
Id.	Colere	B	2	—
Id.	Curno	B	1	—
Id.	Filago	B	1	—
Id.	Grassobbio	B	1	—
Id.	Martinengo	B	2	1
Id.	Mezzoldo	B	—	1
Id.	Mozzanica	B	2	—
Id.	Olmo al Brembo	B	2	—
Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Piazzatorre	B	1	—
Id.	Pontirolo	B	2	—
Id.	Schilpario	B	3	—
Id.	Vilminore	B	—	1
Id.	Zanica	B	2	—
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	Borgo Panicale	B	1	—
Id.	Budrio	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Bologna	Castel S. Pietro	B	—	1
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	Praduro	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	1
Bolzano	Castelrotto	B	1	—
Id.	Laion	B	—	2
Id.	Monte Ponente	B	1	—
Id.	Sarentino	B	2	—
Brescia	Barco	B	1	—
Id.	Calino	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	1
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Concesio	B	—	1
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Maderno	B	—	1
Id.	Manerbio	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	S. Gervasio	B	—	1
Id.	Trenzano	B	1	1
Id.	Verolavecchia	B	2	1
Campobasso	Fornelli	B	1	—
Id.	Pizzone	Cp	1	—
Id.	Roccasicura	O	1	—
Catanzaro (*a*)	Caccuri	B	1	2
Id.	Cerva	B	2	2
Id.	Cotrone	B	5	1
Id.	Isola di Capo Rizz.	B	2	—
Id.	Melissa	B	2	—
Id.	Roccabernarda	B	3	2
Id.	Sersale	B	1	1
Id.	Strongoli	B	3	1
Como	Binago	B	1	—
Id.	Brunate	B	2	—
Id.	Camnago Faloppia	B	2	—
Id.	Carimate	B	3	—
Id.	Cavallasca	B	1	—
Id.	Colico	B	2	—
Id.	Como	B	2	—
Id.	Corrido	B	10	—
Id.	Croce	B	1	—
Id.	Domaso	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Gravedona	B	4	—
Id.	Griante	B	1	—
Id.	Livo	B	1	—
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Mozzate	B	2	—
Id.	Olgiate Comasco	B	1	—
Id.	Peglio	B	9	1
Id.	Piano Porlezza	B	2	—
Id.	S. Bartolomeo Val C.	B	2	—
Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Traversa	B	1	—
Id.	Uggiate	B	4	—
Id.	Abbadia	B	1	—
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Barzio	B	6	—
Id.	Bosisio	B	4	—
Id.	Cernusco Lombard.	B	1	—
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Garlate	B	1	—
Como	Lecco	B	1	—
Id.	Lomagna	B	1	—
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Pagnona	B	1	—
Id.	Sala al Barro	B	1	—
Id.	Taceno	B	1	—
Id.	Valbrona	B	6	5
Id.	Valmadrera	B	2	—
Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Rossano	B	1	—
Cremona	Bonemerse	B	1	—
Id.	Rivarolo del Re	B	—	2
Id.	Sergnano	B	3	—
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Sospiro	B	2	—
Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Voltido	B	—	2
Cuneo	Caraglio	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Ceresole d'Alba	B	—	1
Id.	Fossano	B	1	1
Id.	Genola	B	—	1
Id.	Racconigi	B	1	1
Id.	Revello	B	—	2
Id.	Savigliano	B	1	4
Id.	Sommariva del Bosco	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	3	—
Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Firenze	Carmignano	B	1	—
Id.	Montespertoli	B	1	—
Id.	Pelago	B	—	2
Id.	Pontassieve	B	1	3
Id.	Rignano sull'Arno	B	1	—
Foggia	Chienti	B	2	—
Id.	Foggia	B	6	—
Id.	Monte S. Angelo	BS	5	—
Id.	Orta Nova	B	3	—
Id.	Rignano Garganico	BS	2	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	BS	8	—
Id.	S. Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Trinitapoli	O	2	—
Id.	Vico del Gargano	BS	4	—
Forlì	Cesena	B	3	—
Id.	Forlì	B	1	—
Genova	Canepa	B	4	—
Id.	Casella	B	1	—
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Gorreto	B	1	—
Id.	Masone	B	—	1
Id.	Ronco Scrivia	B	2	—
Id.	Savignone	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B	3	1
Id.	Sorano	B	1	3
Imperia	Arzeno d'Oneglia	B	1	—
Id.	Cesio	B	1	—
Id.	Civezza	B	—	1
Id.	Pontedassio	B	1	—
Lecce	Lecce	B	1	1
Livorno	Livorno	B	—	1
Id.	Piombino	B	—	1
Lucca	Camaiore	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Lucca	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Gonzaga	B	3	1
Id.	Motteggiano	B	1	—
Id.	Rodigo	B	1	1
Id.	Suzzara	B	—	—
Massa e Carrara	Bagnone	B	1	—
Messina	Rometta	B	1	—
Milano	Boffalora d'Adda	B	3	—
Id.	Gaggiano	B	1	—
Id.	Gorla Minore	B	1	—
Id.	Guido Visconti	B	1	—
Id.	Lacchiarella	B	1	—
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Magenta	B	1	—
Id.	Mediglia	B	1	—
Id.	Melzo	B	1	—
Id.	Milano	B	5	—
Id.	S. Rocco al Porto	B	3	—
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	1	—
Id.	Triuggio	B	1	—
Id.	Zelo Surrigone	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Fiorano	B	6	1
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Guiglia	B	1	—
Id.	Modena	B	5	4
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	1	—
Napoli	Napoli	B	2	1
Novara	Briona	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	—	2
Id.	Novara	B	2	1
Id.	Premia	B	—	1
Padova	Borgoricco	B	1	—
Id.	Campo S. Martino	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	S. Martino di Lupari	B	1	—
Id.	Teolo	B	1	—
Palermo	Ficarazzi	B	1	—
Id.	Palermo	B	123	—
Id.	Id.	Cp	165	—
Parma	Borgo S. Donnino	B	9	—
Id.	Busseto	B	9	—
Id.	Colorno	B	1	—
Id.	Collecchio	B	—	1
Id.	Fontanellato	B	4	—
Id.	Golese	B	2	1
Id.	Montechiarugolo	B	5	—
Id.	Noceto	B	11	—
Id.	Sala Baganza	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	3	—
Id.	Soragna	B	7	—
Id.	Sorolo	B	3	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Trecasali	B	1	1
Id.	Vigatto	B	1	—
Pavia	Bastida de' Dossi	B	2	—
Id.	Branduzzo	B	1	—
Pavia	Bressana	B	—	2
Id.	Casei Gerola	B	—	3
Id.	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Corvino S. Quirico	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	2
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Lomello	B	2	—
Id.	Montalto	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pievè Albignola	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Robecco Pavese	B	1	—
Id.	Rognano	B	1	—
Id.	Rovescala	B	—	2
Id.	S. Martino Siccom.	B	—	2
Id.	Sartirana	B	1	3
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Stradella	B	1	1
Id.	Travacò Siccomario	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Id.	Trovo	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zenevredo	B	2	1
Id.	Zinasco	B	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	B	—	1
Id.	Marsciano	B	1	2
Id.	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Novilara	B	1	—
Pescara	Caramanico	B	1	—
Id.	S. Valentino	B	2	—
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Caorso	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	S. Pietro	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	—	1
Pisa	Pisa	B	1	—
Id.	Riparbella	B	1	—
Potenza	Corleto Perticara	B	3	—
Id.	Saponara di Grum	B	1	—
Ravenna	Conselice	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Massalombarda	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	2	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	—	3
Id.	Reggiolo	B	2	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	8
Id.	Scandiano	B	—	3
Rieti	Collevecchio	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Ponzano Romano	B	1	—
Id.	Roma	B	18	—
Id.	Velletri	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rovigo	Pincara	B	1	—
Salerno	Eboli	B	3	1
Id.	Polla	B	—	1
Id.	Pontecagnano	B	3	—
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Teggiano	B	4	—
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Finale Ligure	B	—	2
Id.	Villanova d'Albenga	B	—	1
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	2	—
Id.	S. Gimignano	B	5	—
Id.	Siena	B	1	7
Sondrio	Fusine	B	—	1
Id.	Ponte in Valtellina	B	1	—
Id.	Samalaco	B	—	1
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Valle di Sotto	B	—	3
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Spezia	Sarzana	B	7	—
Id.	Id.	O	1	—
Torino	Agliè	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Bairo	B	—	1
Id.	Castellamonte	B	2	1
Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Cintano	B	1	—
Id.	Frassinetto	B	1	—
Id.	Ivrea	B	4	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Montalto Dora	B	1	—
Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Sale Castelnuovo	B	1	—
Id.	Salto	B	—	1
Id.	S. Ponzo	B	2	—
Id.	Tina	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	—
Id.	Castagnole Piemonte	B	2	—
Id.	Cumiana	B	—	1
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Villar Perosa	B	—	1
Id.	Avigliana	B	2	—
Id.	Bruzolo	B	4	—
Id.	Buttigliera Alta	B	—	1
Id.	Chianoc	B	1	—
Id.	Coazze	B	3	2
Id.	Andezeno	B	5	—
Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Beinasco	B	2	—
Id.	Brozolo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	8	2
Id.	Castagneto Po	B	2	1
Id.	Cavagnolo	B	4	—
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Favria	B	1	—
Id.	Germagnano	B	1	—
Id.	Lanzo Torinese	B	2	2
Id.	Lauriano	B	8	1
Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	3	—
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Pralormo	B	5	1
Id.	Rivarolo Canavese	B	3	—
Id.	S. Mauro	B	1	—
Id.	S. Morizio	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Trento	Bondo	B	1	—
Id.	Dambel	B	6	—
Id.	Transacqua	B	—	1
Treviso	Altivole	B	1	—
Id.	Crocetta Trevigiana	B	1	—
Id.	Farra di Soligo	B	—	1
Id.	Fonte	B	1	2
Id.	Gorgo al Monticano	B	1	—
Id.	Istrana	B	1	—
Id.	Mausnè	B	—	1
Id.	Maser	B	1	—
Id.	Morgano	B	—	1
Id.	Paderno	B	—	1
Id.	Quinto di Treviso	B	1	1
Id.	S. Zenone	B	1	—
Id.	Sarmede	B	1	—
Id.	Trevignano	B	—	1
Id.	Treviso	B	—	1
Id.	Vedelago	B	—	1
Id.	Villorba	B	1	—
Udine	Bagnaria Arsa	B	2	1
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Barza	B	1	—
Id.	Crosio della Valle	B	—	1
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Masnago	B	1	—
Id.	Tradate	B	5	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Ceggia	B	—	1
Id.	S. Donà di Piave	B	—	2
Id.	Venezia	B	2	—
Vercelli	Biella	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	5	—
Id.	S. Germano Vercell.	B	2	—
Verona	Bonavigo	B	1	—
Id.	Bosco Chiesanuova	B	1	—
Id.	Monteforte d'Alpone	B	—	1
Id.	Salizzole	B	—	1
Id.	S. Bonifacio	B	1	1
Id.	Velo Veronese	B	1	—
Vincenza	Arzignano	B	—	1
Id.	Campiglia	B	—	1
Id.	Cassola	B	1	—
Id.	Montebello	B	2	1
Id.	Montegaldella	B	1	—
Id.	Romano d'Ezzelino	B	2	—
Id.	Sarego	B	—	1
Viterbo	Bomarzo	B	1	—
Id.	Orte	B	3	2
Id.	S. Martino al Cimino	B	—	1
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Viterbo	B	—	1
			1032	251

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Cortona	S	1	1
Id.	Montevarchi	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: Malattie infettive dei suini.			
Bologna	Crevalcore	S	—	2
Id.	Persiceto	S	—	1
Bolzano	S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Stava	S	—	1
Brescia	Orzinovi	S	—	1
Catanzaro (a)	Cerva	S	2	—
Id.	Sersale	S	3	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	1	—
Fiume	Fiume	S	3	1
Foggia	Faeto	S	2	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
Id.	Vico del Gargano	S	1	—
Grosseto	Massa Marittima	S	—	1
Macerata	Macerata	S	4	—
Id.	S. Ginesio	S	1	—
Napoli	Napoli	S	2	—
Palermo	Bisacquino	S	4	—
Parma	Berceto	S	4	1
Perugia	Castiglione del Lago	S	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	S	1	—
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Id.	Russi	S	—	1
Roma	Roma	S	4	—
Siena	Castellina in Chianti	S	—	1
Id.	Torrita	S	—	2
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Magrè	S	—	1
Trieste	Trieste	S	16	5
			59	22
	Morva.			
Bergamo (a)	Bergamo	E	1	—
Id.	Piario	E	1	—
Id.	Spinone	E	1	—
Forlì	Rimini	E	—	1
Parma	Fontanellato	E	1	—
			4	1
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Avellino	E	—	2
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Bari delle Puglie	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Carbonara	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Valenzano	E	—	1
Bergamo (a)	Fontanella	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico.			
Caltanissetta	Niscemi	E	1	—
Id.	Riesi	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	—	2
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	Lucera	E	1	—
Id.	S. Nicandro	E	1	—
Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	7	—
Napoli	Afragola	E	10	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	279	4
Salerno	Amalfi	E	2	—
Id.	Angri	E	3	—
Id.	Maiori	E	6	—
Id.	Minori	E	4	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Sacco	E	—	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	3	—
Id.	S. Valentino Torio	E	4	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Teggiano	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Spezia	Levanto	E	1	—
Id.	Maissana	E	—	2
Id.	Spezia	E	3	1
Id.	Varese Ligure	E	1	—
Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
Taranto	Manduria	E	1	—
			390	14
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Firenze	Firenze	Cn	—	1
Matera	Tricarico	Cn	—	1
Napoli	Mugnano	Cn	1	—
Id.	Napoli	Cn	13	9
Id.	Sorrento	Cn	1	—
Id.	Torre del Greco	Cn	—	2
Nuoro	Torpè	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	14	2
Rovigo	Ariano Polesine	Cn	—	1
Sassari (a)	Mores	Cn	1	—
Id.	Ploaghe	Cn	1	—
Id.	Sassari	Cn	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Taranto	Laterza	E	1	—
Id.	Palagiano	Cn	—	1
Varese	Induno Olona	Cn	—	1
Id.	Varese	Cn	1	—
			39	20

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporciano	O	14	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Preturo	O	7	—
Id.	S. Pio delle Camere	O	2	—
Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Tagliacozzo	O	3	—
Avellino	Bisaccia	O	2	—
Id.	Morra Irpino	O	2	—
Campobasso	Matrice	O	1	—
Id.	Montenero Val Cocc.	O	2	—
Id.	Rionero Sannitico	O	—	1
Id.	Roccheta al Volturno	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	E O	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Grosseto	Manciano	O	—	1
Macerata	Pioraco	O	—	1
Id.	Ussita	O	1	—
Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Potenza	Lavello	O	—	1
Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Ricigliano	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	1	1
Id.	Canino	O	2	—
Id.	Carbognano	O	—	1
			108	6

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Licodia Eubea	O	—	1
Girgenti	Cattolica Eraclea	O	—	1
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			7	2

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Montereale	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Cosenza	Montalto Uffugo	O	1	—
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Foggia	Trinitapoli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	13	1
Id.	Magliano in Toscana	O	1	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	1
Livorno	Cecina	O	1	—
Id.	Piombino	O	3	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Matera	Tricarico	O	—	2
Pisa	Casale Marittimo	O	1	—
Id.	Guardistallo	O	3	—
Id.	Montesondaio	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Tramutola	O	—	2
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	O	2	—
Id.	Corleto Monforte	O	—	2
Id.	Serre	O	1	—
Siena	Buonconvento	O	1	—
Id.	Radicofani	O	—	1
Id.	S. Casciano dei Bag.	O	1	—
			63	9

Pleuro-polmonite infettiva delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Potenza	Venosa	Cp	1	—

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Firenze	Scarperia	B	—	1
Modena	Nonantola	B	—	6
Reggio nell'Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Vetto	B	—	1
			—	9

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Bastiglia	B	—	1

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Montichiari	E	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina				
Ravenna		Faenza	B	—	1
Siena		Siena	B	—	1
				—	2
	Peste aviaria.				
Firenze		Prato	P	—	17
Lucca		Bagni di Lucca	P	3	—
Id.		Bagni di Montecatini	P	1	—
Id.		Camaiore	P	5	—
Id.		Pescia	P	1	—
Id		Viareggio	P	4	—
				14	17
	Colera dei polli.				
Ascoli Piceno		Cupra Marittima	P	2	—
Campobasso		S. Elia a Pianisi	P	3	1
Ferrara		Codigoro	P	7	—
Id.		Ferrara	P	4	21
Fiume		Fiume	P	—	1
Foggia		Serracapriola	P	—	1
Massa e Carrara		Aulla	P	—	8
Id.		Carrara	P	9	—
Id.		Massa	P	8	—
Id.		Montignoso	P	—	7
Pisa		Vecchiano	P	1	—
Rovigo		Ariano Polesine	P	—	8
Id.		S. Apoll. con Selva	P	—	5
Id.		Taglio di Po	P	—	6
Salerno		Salento	P	3	1
				37	59

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	14	26	31
Carbonchio sintomatico	6	7	10
Afta epizootica	63	454	1283
Malattie infettive dei suini	21	34	81
Morva	3	5	5
Farcino criptococcico	14	51	404
Rabbia	10	21	59
Rogna	13	36	114
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	9	9
Vaiuolo ovino	14	87	72
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	1	1
Aborto epizootico	3	4	9
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	2
Peste aviaria	2	6	31
Colera dei polli	9	15	96

B *bovina;* Buf *bufalina;* O *ovina;* Cap *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Can *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.